



Circolare n. 301 - A.S. 2024/2025

Modica 17 marzo 2025

I.I.S.S. GIOVANNI VERGA - MODICA
Prot. 0005190 del 17/03/2025
IV-5 (Uscita)

Ai Albo
All'Amministrazione Trasparente
Al Presidente del Consiglio di Istituto

Ai Genitori e agli Studenti
Ai rappresentanti eletti dei Genitori e degli Studenti

Ai Docenti
Ai Coordinatori di classe
Alla Funzione Strumentale Alunni
Ai Docenti Responsabili di plesso

Ai DSGA
All'Ufficio Alunni

LORO SEDI

SITO WEB
BACHECA REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Applicazione Legge n. 159/2023 in materia di obbligo scolastico.

Si comunica che il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 convertito nella Legge 13 novembre 2023, n. 159 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto “**Decreto Caivano**”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023 ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D. Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

In particolare si richiama la massima attenzione sull'articolo 12 della Legge in oggetto:

“Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, i dirigenti scolastici devono trasmettere al sindaco i dati relativi ai minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il Dirigente Scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono **assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di**



tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, a farne denuncia per iscritto.

Inoltre, la Legge in oggetto ha introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che recita:

“Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno”

Si informa altresì che nel Decreto Legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”.

SI INVITANO PERTANTO I GENITORI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI E A GIUSTIFICARE TEMPESTIVAMENTE, ricordando che la scuola rappresenta per le studentesse e gli studenti un'opportunità di crescita personale e culturale che non può essere compromessa o limitata.

I docenti Coordinatori di tutte le classi prime e seconde degli indirizzi liceali e professionali controlleranno le assenze degli alunni e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, sarà data immediata comunicazione formale al Dirigente Scolastico tramite mail all'indirizzo istituzionale che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La presente circolare sarà pubblicata sulla bacheca delle classi del registro elettronico con opzione di presa visione.

Dirigente Scolastico
Prof. Alberto Moltisanti
MODICA
Istituto di Istruzione Superiore
“G. VERGA”